

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo
*Docente Associato
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Raffaella Spagnolello
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Avv. Angelo Mirko Giordano
Avv. Francesca Comis
Dott. Alessandro Pellicanò
D.ssa Alessia Giglio
D.ssa Miriam Gallo
Dott. Antonio Basile
D.ssa Graziella Cavallaro
Dott. Giuseppe Giunta

D.ssa M. Cristina Sofia
Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Melania Torre
D.ssa Noemi Stracquadanio
D.ssa Carmen Cali
D.ssa Simona Fisichella
D.ssa Elisa Savoca

Dott. Salvatore Treccarichi
Rag. Marco Musumeci
Dott. Daniele Di Maggio
Dott. Pietro Imbesi
Dott. Mario Caruso
D.ssa Grazia Barberio
Rag. Vita Cassone
Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
*Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania*

Amministrazione

Rezana Lika
Grazia Maria Barbagallo
Massimo Di Giovanni

DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

L'articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, c.d. Manovra Correttiva, dispone che al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti giudiziari tributari, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000,00 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

In presenza di somme da versare, la definizione si perfeziona mediante l'integrale pagamento delle stesse in un'unica soluzione entro il 30.11.2011, tramite il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi utilizzando il codice tributo 8082, e la presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2012. In assenza di somme da versare, invece, la definizione si realizza mediante la sola presentazione della domanda all'Agenzia entro il 31.03.2012 utilizzando lo specifico modello approvato con Provvedimento del 13.09.2011.

Le liti definibili sono quelle concernenti:

- avvisi di accertamento;
- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- altri atti impositivi.

Di conseguenza, non possono essere definite le controversie instaurate con ricorsi avverso atti aventi natura diversa da quella impositiva, quali ad esempio le impugnazioni di comunicazioni di irregolarità, risposte ad istanze di interpello, dinieghi di autotutela. Gli atti impositivi "veri e propri" conseguenti o precedenti a tali comunicazioni rimangono invece definibili.

Ai fini della definibilità è necessario che sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

1. la controversia deve riguardare una lite fiscale ossia avere ad oggetto tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Per lite fiscale si intende quella rientrante nella giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 546/92, compresa quella definitivamente radicata dinanzi agli organi di Giustizia tributaria per effetto di giudicato implicito;
2. l'Agenzia delle Entrate deve essere legittimata passivamente a stare in giudizio. Sono definibili anche le liti relative ad atti impositivi emessi

dall'Agenzia delle Entrate per le quali sono parti del giudizio sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agente della riscossione.

È invece esclusa la definizione delle liti:

- in cui sono parti, in primo grado, le Amministrazioni pubbliche diverse dall'Agenzia delle Entrate, quali le Regioni, gli Enti locali, le altre Agenzie fiscali (ad esempio, Dogane, Monopoli, ecc.);
- non riguardanti atti impositivi, connesse con l'operato dell'Agente della riscossione, anche se parte formale del giudizio è l'Agenzia delle Entrate, quali ad esempio quelle riferite all'impugnazione di fermo amministrativo di veicoli, iscrizione di ipoteca, risposte ad istanze di rateazione;
- relative alle "decisioni di recupero" di aiuti di Stato illegittimi ex art. 47-bis, D.Lgs. n. 546/92, a prescindere dal relativo valore. L'esclusione dalla definizione è "totale", ossia riguarda il pagamento degli aiuti, dei relativi interessi e sanzioni.

Come accennato, la lite deve risultare pendente all'1.05.2011 e, pertanto, la definizione non riguarda i rapporti già esauriti a tale data in quanto interessati da un provvedimento divenuto definitivo per decorso dei termini di impugnazione. In particolare, secondo la Circolare n. 48/E, sono considerate pendenti le controversie derivanti da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed altri atti di imposizione in relazione alle quali:

- all'1.05.2011 è stato presentato l'atto introduttivo del giudizio. Con riguardo ai giudizi instaurati dinnanzi alle commissioni tributarie rileva la data in cui è stato notificato il ricorso all'Ufficio (Direzione regionale/provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per l'istruttoria del contenzioso all'atto della presentazione della domanda di definizione) a prescindere che entro l'1 maggio sia avvenuta anche la costituzione in giudizio;
- entro il 5.07.2011 non sia intervenuta la pronuncia giurisdizionale definitiva (ossia pronuncia non passata in giudicato, resa sul merito o l'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio).

Di conseguenza possono essere definite anche le liti:

1. interessate da una pronuncia di primo o secondo grado per la quale non sono scaduti i termini per l'impugnazione;
2. pendenti a seguito di sentenza di rinvio;
3. per le quali pendono i termini per la riassunzione.

Le liti potenziali, ossia quelle per le quali non è stato presentato il ricorso entro l'1.05.2011, non possono essere definite, ancorché alla predetta data siano pendenti i termini per l'impugnazione dell'atto notificato. Ai fini della pendenza della lite all'1.05.2011, l'Agenzia conferma che non rileva che lo stesso fosse festivo. Pertanto, se il ricorso è stato presentato il 02.05.2011 la lite non è definibile.

Come accennato, il valore della lite rileva al fine di individuare le liti definibili (fino a € 20.000,00) e gli importi dovuti per la definizione. Nella Circolare n. 48/E, l'Agenzia conferma che il valore della lite va individuato ai sensi della lett. c) del comma 3 del citato art. 16, Legge n. 289/2002, ossia con riferimento:

- all'ammontare dell'imposta oggetto di contestazione in primo grado, a prescindere dagli ulteriori sviluppi della controversia. Così, qualora la controversia sia pendente innanzi alla CTR, il valore della

stessa è rappresentato dall'imposta contestata innanzi alla CTP, indipendentemente dalla relativa pronuncia che, accogliendo le ragioni del contribuente, abbia rideterminato l'ammontare in contestazione. Peraltro:

- se in pendenza della lite l'Ufficio ha parzialmente annullato, in via di autotutela, l'atto in contestazione, il valore della lite è rappresentato esclusivamente dalla parte di atto impugnato non interessata dall'annullamento;
- in caso di conciliazione giudiziale parzialmente perfezionata, il valore della lite è costituito dal tributo ancora in contestazione.

Nella determinazione del valore della lite non vanno considerati gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo, ancorché irrogate con separato provvedimento (se la lite si riferisce a sanzioni non collegate al tributo, queste comunque sono considerate ai fini del valore della lite);

- all'ammontare delle sanzioni, se il giudizio è stato instaurato, fin dall'origine:
 - al solo fine di contestare le sanzioni collegate ad un tributo non oggetto di contestazione (ad esempio, sanzioni per tardivo versamento);
 - in relazione a provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo.

Ai fini della definizione è necessario sia individuato un valore sul quale determinare le somme dovute. Pertanto, qualora tale valore sia indeterminato o indeterminabile, ovvero la lite riguardi atti non riportanti né l'ammontare dell'imposta né delle sanzioni, la lite non è definibile, considerata la mancanza di un importo sul quale applicare le percentuali previste per la determinazione di quanto dovuto ai fini della definizione.

Il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Così, se un atto definibile si riferisce a più tributi il valore della lite va individuato con riferimento all'ammontare complessivo delle imposte oggetto di contestazione nel primo grado del giudizio.

Secondo la citata Circolare n. 48/E, la definizione deve interessare la vertenza nella sua interezza, non essendo ammessa la chiusura parziale della lite, ossia limitatamente ad una sola parte della materia del contendere o solo a una parte dei tributi in contestazione. La definizione parziale è ammessa esclusivamente se la lite ha ad oggetto sia rapporti tributari definibili che non definibili; in tal caso il valore della stessa va determinato senza tener conto dei tributi non definibili, per i quali la controversia prosegue.

Nella Circolare n. 48/E l'Agenzia individua una serie di atti in relazione ai quali la definizione in esame è / non è consentita, come evidenziato nel seguente prospetto sinottico:

TIPOLOGIA DI ATTO / OGGETTO DELL'ATTO	DEFINIZIONE
Contributo SSN	SI
Ruolo emesso per rettifica dichiarazioni, ossia per: <ul style="list-style-type: none"> omesso versamento di imposte / ritenute controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione ex art. 36-bis, comma 2-bis, DPR n. 600/73 omesso versamento IRAP da parte di un lavoratore autonomo che ha presentato il mod. IRAP indicando l'imposta dovuta senza effettuare il versamento in quanto ritenutosi privo di autonoma organizzazione recupero di credito periodo d'imposta precedente per il quale la dichiarazione dei redditi / IVA è stata omessa 	NO
Ruolo avente anche natura impositiva per: <ul style="list-style-type: none"> riduzione / disconoscimento di deduzioni / detrazioni non spettanti correzioni ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 	SI
Atto di recupero di crediti d'imposta (agevolazioni) indebitamente utilizzati	SI
Avviso di liquidazione non avente natura impositiva (individua esclusivamente l'ammontare del tributo dovuto)	NO
Avviso di liquidazione avente anche natura impositiva (contenente anche la rettifica della dichiarazione)	SI (limitatamente alla parte impositiva)
Ruolo preceduto da avviso di accertamento	NO
Ruolo preceduto da avviso di accertamento: <ul style="list-style-type: none"> se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento eccependo l'invalidità della notifica dell'accertamento se il contribuente ha impugnato sia l'avviso di accertamento ritenuto irritualmente notificato sia, con un distinto ricorso, la cartella di pagamento 	SI SI (limitatamente all'avviso di accert.)
Ruolo non preceduto da avviso di accertamento	SI
Sanzioni amministrative: <ul style="list-style-type: none"> irrogate con atto separato collegate al tributo non contestato o non più oggetto di contestazione collegate al tributo e irrogate separatamente a soggetto diverso dal contribuente non strettamente collegate a violazioni tributarie 	SI
Diniego / revoca di agevolazioni: <ul style="list-style-type: none"> se riguarda solo la spettanza dell'agevolazione se individua anche un maggior tributo e/o irroga sanzioni 	NO SI
Tassa automobilistica e canone RAI: <ul style="list-style-type: none"> se riguardanti esclusivamente l'omesso versamento se non riguardanti esclusivamente l'omesso versamento 	NO SI
Contributi previdenziali e assistenziali	NO
Tributi locali	NO
Silenzio – rifiuto / diniego di rimborso	NO
Precedenti definizioni agevolate: contestazioni su rigetto domanda o su corretta determinazione somme dovute	NO
Precedenti definizioni agevolate non perfezionate	SI
Avvisi di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare	NO